



**Norme per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale UITA in sessione elettorale
15 e 16 marzo 2025 – Ostia (Roma)**

Finalità ed ambito di applicazione

Il presente regolamento è emanato in ottemperanza dell'art. 19, comma 2 lett. o) del nuovo Statuto UITA giusta comunicazione del Ministero della Difesa del 13 gennaio 2025.

Le disposizioni del regolamento disciplinano i lavori dell'Assemblea, integrano le previsioni contenute nello Statuto UITA e sono parimenti vincolanti. La verbalizzazione dei lavori assembleari in seduta elettorale è affidata ad un notaio ed il verbale è sottoscritto anche dal Segretario Generale.

Art. 1

Diritto di Voto

1. Ai sensi dell'art. 14, 1 comma, lett. a)b)c), partecipano all'Assemblea Nazionale con diritto di voto le Sezioni TSN, che esprimono il loro voto per il tramite del relativo Presidente, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi eletti presso le Sezioni TSN e i Rappresentanti dei Gruppi Sportivi che siano costituiti ed Affiliati all'UITA da almeno 12 mesi prima della data di convocazione dell'Assemblea stessa e che risultino iscritte al Registro Nazionale della Attività sportive dilettantistiche.
2. Non è consentita l'espressione del voto della Sezione TSN ai Presidenti il cui mandato sia scaduto alla data di svolgimento dell'Assemblea Nazionale convocata, salvo il caso in cui:
 - a) la Sezione abbia regolarmente indetto, a norma dello Statuto delle Sezioni, l'assemblea elettorale sezionale;
 - b) la Sezione abbia effettuato le elezioni ma non è stato ancora perfezionato l'iter di convalida o ratifica per cause a loro non imputabili;
 - c) la Sezione sia commissariata.

È esclusa la partecipazione dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi delle Sezioni TSN se il loro mandato risulta scaduto. Non è consentita la partecipazione delle Sezioni TSN o dei Rappresentanti dei Gruppi Sportivi che non abbiano versato all'Unione le quote di affiliazione o riaffiliazione e non siano in regola con l'iscrizione al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche e ciò comporta anche l'esclusione dei loro Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi. Non è consentita la partecipazione al Presidente cui sia stata irrogata una sanzione disciplinare di sospensione dall'attività federale in corso di esecuzione. Ai sensi dell'art. 14, 2 comma, lett. a) e b) la Sezione TSN che vorrà partecipare all'Assemblea elettiva potrà delegare un membro del proprio Consiglio direttivo ovvero il Presidente di altra Sezione anche di regione diversa da quella di appartenenza.

3. Ai sensi dell'art. 14, comma 8, sono attribuite le seguenti categorie di voto:

a) **Voto Sportivo:**

Riconosciuto alle Sezioni TSN e ai Gruppi Sportivi che, nei 12 mesi antecedenti alla data di convocazione dell'Assemblea, abbiano partecipato all'attività sportiva dell'Unione o della Sezione/delle Sezioni, intesa come attività competitiva, non competitiva, amatoriale, scolastica e promozionale, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del d.lgs. 36/21 e riconosciuta dalla UITA come di seguito specificato:

- un voto ai Presidenti delle Sezioni TSN, quali rappresentanti delle attività sportive;



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- un voto ai rappresentanti dei Gruppi Sportivi;
 - un voto agli Atleti e ai Tecnici sportivi eletti in ciascuna Sezione e in ciascun Gruppo Sportivo.
- b) Voto Istituzionale:
Riconosciuto alle Sezioni TSN che nei 12 mesi antecedenti alla data di convocazione dell'Assemblea hanno svolto attività istituzionale, come di seguito specificato:
- un voto ai Presidenti delle Sezioni TSN quali rappresentanti delle attività istituzionali della Sezione stessa, a condizione che la suddetta attività istituzionale risulti dal programma Gestionale in uso all'UITA mediante la registrazione dei diplomi di idoneità al maneggio delle armi e/o dei patentini di idoneità al tiro.
- c) Voti Plurimi:
In aggiunta al voto base Sportivo e/o voto base Istituzionale, gli eventuali voti Plurimi sono diretti a differenziare le Sezioni e i Gruppi Sportivi che si siano particolarmente distinti nell'attività agonistica e/o nella diffusione dello sport del Tiro a Segno. Sono riconosciuti come di seguito specificato:
- Ai Presidenti delle Sezioni TSN e ai Rappresentanti dei Gruppi Sportivi, nonché gli Atleti e i Tecnici sportivi eletti nelle stesse Sezioni o Gruppi Sportivi, calcolati in ragione dei risultati agonistici raggiunti e ripartiti in percentuale, in base alla carica ricoperta (art. 14 commi 9 e 10 dello Statuto UITA);
 - Ai Presidenti delle Sezioni TSN, in base alla graduatoria degli importi delle quote di iscrizione alle Sezioni stesse, spettanti a UITA, risultante dal bilancio consuntivo anno 2023 "Rendiconto semplificato Sezioni TSN 2023", sottoscritto dal Presidente sezionale e dal Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o dal Revisore unico, trasmesso all'UITA entro la data di convocazione dell'Assemblea (art. 14 comma 11).
4. Gli interessati, i cui nominativi non risultassero nell'elenco dei convocati, allegato alla lettera di convocazione dell'Assemblea e le Sezioni che riscontrassero discrepanze rispetto al peso dei voti attribuiti, potranno richiedere di essere inseriti nel richiamato elenco e/o di apportare le necessarie correzioni al numero di voti attribuiti, trasmettendo a tal fine a mezzo PEC all'indirizzo segreteria generale@pec.uits.it o e-mail (protocollo@uits.it) la documentazione idonea a comprovare quanto dichiarato, entro e non oltre il 31 gennaio.
A seguito di quanto sopra, entro il successivo termine massimo del 13 febbraio 2025 verrà pubblicato l'elenco definitivo degli aventi diritto al voto con il relativo peso dei voti aggiornati.

Art. 2 **Deleghe**

1. I Presidenti delle Sezioni TSN, in caso di impedimento, possono delegare a rappresentarli un membro in carica del Consiglio Direttivo della Sezione medesima, esclusi i Consiglieri Atleti e Tecnici votanti ovvero un Presidente di altra Sezione TSN anche non appartenente alla medesima Regione ovvero, il Consigliere in carica delegato dal Presidente dell'altra Sezione TSN che lo sostituisce. La delega potrà essere revocata con le medesime formalità con cui è stata consegnata entro il termine di chiusura delle operazioni di accredito cui si riferisce la convocazione.
2. Ciascun Rappresentante di Sezione TSN può essere portatore in Assemblea, oltre a quella derivante dalla propria Sezione TSN, **di massimo due deleghe** secondo quanto stabilito dall'art. 14, 4 comma, lett. b) dello Statuto.
3. I Rappresentanti dei Gruppi Sportivi possono delegare ai sensi dell'art.14, comma 3, dello Statuto, solo un tesserato del proprio Gruppo Sportivo e non possono ricevere deleghe in rappresentanza di altri Gruppi Sportivi o Sezioni TSN.
4. I Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi devono partecipare direttamente all'Assemblea e non possono ricevere né rilasciare deleghe.



5. Il Consiglio direttivo dell'UITA, i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti dell'UITA, i Presidenti del Tribunale Federale e della Corte Federale di Appello, i componenti della Procura federale e il Segretario Generale, nonché i candidati alle cariche elettive dell'UITA, non possono rappresentare in Assemblea alcuna Sezione TSN, né direttamente né per delega.
6. La delega deve essere redatta secondo quanto prescritto dall'art. 14, 7 comma, dello Statuto UITA, in forma scritta, su carta intestata o con timbro in calce della Sezione TSN, e contenere a pena di inammissibilità, le generalità e la copia dei documenti di identità del legale r.p.t. della delegante, la denominazione della Sezione TSN delegata nonché le generalità del l.r.p.t. di quest'ultima. La delega inoltre, deve fare espresso riferimento alla Assemblea per la quale la delega è conferita.
7. Le deleghe dovranno essere presentate in originale, in sede di Assemblea, presso la Commissione Verifica Poteri, pena l'irricevibilità. Le deleghe in copia, esibite in sede di Assemblea presso la Commissione Verifica Poteri, devono essere preventivamente anticipate a mezzo PEC all'indirizzo segreteria@pec.uits.it all'attenzione dell'ufficio Organi Collegiali dell'UITA.

Art. 3

Convocazione dell'Assemblea

1. Ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, l'Assemblea in seduta elettorale è convocata mediante comunicazione trasmessa agli aventi diritto al voto a mezzo lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata e pubblicata nella homepage del sito internet della UITA almeno 60 giorni prima della data del 15 marzo 2025.
2. Il timbro dell'ufficio postale di accettazione farà fede dell'avvenuta spedizione. L'UITA non assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della convocazione dovuta a disguidi non imputabili a colpa dell'UITA stessa. Della convocazione, in ogni caso, sarà comunque data la più ampia pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet www.uits.it e nella sezione PUBBLICITA' LEGALE: <http://www.uits.it/pubblicita-legale.html> ed, altresì, con avvisi alle Sezioni TSN e Gruppi Sportivi, attraverso messaggi intranet.
3. A norma dell'art.12, 4 comma, dello Statuto UITA la convocazione indicherà:
 - Ordine del giorno;
 - Giorno, ora e luogo di prima e seconda e terza convocazione.
4. L'elenco dei convocati (ovvero aventi diritto al voto), successivo al primo, terrà conto delle istanze di cui al precedente art. 1, 4 comma, e dei provvedimenti di convalida e ratifica adottati successivamente alla data di invio della convocazione e ne sarà data la più ampia pubblicità mediante pubblicazione sul sito internet www.uits.it, nella sezione PUBBLICITA' LEGALE <http://www.uits.it/pubblicita-legale.html> ed, altresì, con avvisi alle Sezioni TSN e Gruppi Sportivi, attraverso messaggi intranet.

Art. 4

Costituzione dell'Assemblea elettorale e validità delle deliberazioni

1. Il quorum costitutivo è accertato secondo quanto stabilito al successivo art. 6.
2. Ai sensi dell'art. 13 dello Statuto UITA, l'Assemblea elettorale è validamente costituita:
 - a. **in prima** convocazione con l'intervento di almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto, calcolato esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate;
 - b. **in seconda** convocazione con l'intervento di almeno il 35% degli aventi diritto al voto calcolato esclusivamente sul numero delle società presenti o delegate;
3. Il mancato raggiungimento del quorum costitutivo alla seconda convocazione estingue gli effetti della convocazione originaria e si procederà nuovamente nei termini prescritti dallo Statuto UITA.



4. Il Presidente dell'UITA, preso atto delle risultanze della Commissione Verifica Poteri, dichiara l'Assemblea validamente costituita in prima o seconda convocazione e comunica per presa d'atto all'Assemblea l'avvenuta designazione del Presidente, per come individuato ai sensi dell'art. 12, 2 comma, dello Statuto. Successivamente il Presidente invita i presenti all'Assemblea ad eleggere il Vice Presidente, scelto tra di loro, con il compito di coadiuvare ed eventualmente sostituire il Presidente designato.
5. Le funzioni di Segretario dell'Assemblea sono assunte dal Segretario Generale. La verbalizzazione dei lavori assembleari è affidata ad un notaio che redige apposito verbale sottoscritto anche dal Segretario Generale dell'UITA o in caso di assenza da un suo delegato.
6. Ai sensi dell'art. 17, 4 comma, dello Statuto, l'Assemblea Nazionale delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi, comprese le schede bianche, dai presenti accreditati in Assemblea.
7. È eletto, al primo scrutinio, a Presidente nazionale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti espressi dai presenti accreditati in Assemblea.
8. In caso di mancato raggiungimento della maggioranza assoluta dei voti da alcuno dei candidati al primo turno si procederà al ballottaggio fra i due candidati più suffragati. In caso di mancato raggiungimento anche nel turno di ballottaggio della maggioranza assoluta dei voti da parte di alcuno dei due candidati si procederà ad una terza successiva votazione.
9. In caso di accertata impossibilità per alcuno dei candidati di raggiungere il quorum richiesto, il Presidente dell'Assemblea la dichiara sciolta e dovrà essere convocata in seduta elettiva entro i 90 giorni successivi. Ciò si verifica, altresì, nel caso in cui vi fosse un solo candidato alla presidenza che non ottenesse la maggioranza assoluta dei voti al primo scrutinio. A sensi dell'art. 10, 3 comma, dello Statuto le operazioni di voto relative alle elezioni dei componenti del Consiglio direttivo possono avere inizio solo dopo l'ultimazione dello scrutinio relativo alla elezione del Presidente nazionale. In caso di mancata elezione del Presidente nazionale, pertanto, non si potrà procedere alla elezione delle altre cariche.
10. Sono considerati eletti Consiglieri i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato con maggiore anzianità di tesseramento all'UITA; in caso di parità prevale il candidato più anziano d'età; in caso di ulteriore parità si procede con il ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato il medesimo numero di preferenze validamente espresse;
11. Sono considerati eletti Revisori i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti prevale il candidato più anziano d'età; in caso di ulteriore parità si procede con il ballottaggio tra i candidati che abbiano riportato il medesimo numero di preferenze validamente espresse. In assenza di candidature alla carica di Revisore supplente si terrà conto del primo dei non eletti alla carica di membro effettivo del Collegio.

Art. 5

Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente:
 - a) dirige i lavori entro i limiti degli argomenti posti all'ordine del giorno, che ha il dovere di rispettare e di far rispettare;
 - b) è l'unica autorità a dirimere questioni di ordine ed è interprete delle norme che regolano l'Assemblea;
 - c) stabilisce l'ordine e la durata degli interventi dei candidati alle relative cariche;
 - d) dà comunicazione dei risultati delle votazioni dell'Assemblea e ne proclama gli esiti;
 - e) dichiara chiusa l'Assemblea, esaurita la discussione e tutte le votazioni poste all'ordine del giorno;
 - f) controlla la rispondente stesura del verbale dell'Assemblea e convalida tutti gli atti ad essa relativi.

Art. 6



Commissione Verifica Poteri

1. La Commissione Verifica Poteri, nominata dal Consiglio direttivo dell'UITA, è composta da un Presidente nominato in accordo con il CONI e due membri scelti nelle categorie indicate al comma 3 dell'art. 13 dello Statuto UITA e da un segretario scelto tra il personale in servizio presso l'UITA. E', altresì, nominato un membro supplente, avente i medesimi requisiti dei membri effettivi, il quale subentrerà in caso di impedimento, rinuncia o revoca di uno dei componenti. In caso di improvviso impedimento all'espletamento dell'incarico il Segretario Generale è delegato a nominare con propria determina il membro sostituito.
2. La stessa Commissione si avvarrà dell'ausilio di personale dipendente dell'UITA, necessario per lo svolgimento delle fasi preparatorie e di chiusura delle operazioni assembleari.
3. Fermo quanto previsto dal successivo articolo 7, quale organo permanente della Assemblea la Commissione Verifica Poteri:
 - si insedia, in prima convocazione, dalle ore 08:00 fino alle ore 10:00 del giorno 15 marzo 2025, per le operazioni di accertamento della legittimazione degli intervenuti e dichiarazione dell'eventuale raggiungimento del quorum costitutivo;
 - si insedia, in seconda convocazione, dalle ore 08:00 fino alle ore 10:00 del giorno 16 marzo 2025, per le operazioni di accertamento della legittimazione degli intervenuti e dichiarazione del raggiungimento del quorum costitutivo;
 - attesta la corretta presentazione delle candidature e verifica attestandone il possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità dei soggetti candidati escludendo coloro i quali ne risulteranno privi;
 - controlla gli aventi diritto a voto sulla base degli elenchi forniti dal competente ufficio dell'UITA;
 - supervisiona le operazioni per l'identificazione dei Rappresentanti degli Affiliati presenti di persona o per delega, previo accertamento della ricevibilità e validità delle deleghe, e dei Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi eletti nelle Sezioni TSN e nei Gruppi Sportivi.;
 - consegna, mediante l'ausilio del personale dipendente dell'UITA o di società esterna all'uopo incaricata, ad ogni avente diritto a voto un braccialetto a lettura ottica e/o una ricevuta cartacea e/o altro supporto, contenente i dati riepilogativi della registrazione certificato elettorale/credenziali di accesso, da conservare per tutta la durata dell'Assemblea;
 - si trasforma in Commissione di Scrutinio all'inizio delle operazioni di voto.
4. Di eventuali contestazioni sulla validità della rappresentanza di un partecipante all'Assemblea, da parte di un avente diritto a voto, la Commissione fa menzione nel verbale che redige; l'interessato deve rilasciare espressa dichiarazione di voler proporre ricorso all'Assemblea.
5. Prima di aprire i lavori dell'Assemblea, il Presidente dell'UITA invita gli aventi diritto a voto a deliberare sugli eventuali ricorsi in ordine alla rappresentanza. La relativa votazione avviene per alzata di mano, esclusi i ricorrenti, fatte salve altre modalità di votazione.

Art. 7 **Candidature**

1. L'Assemblea nazionale, in seduta elettorale, elegge:
 - a. il Presidente nazionale (con diritto di voto riconosciuto a tutti gli aventi diritto al voto in Assemblea a norma dello Statuto UITA e del presente regolamento);



UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Ente Pubblico e Federazione Sportiva affiliata al CONI



- b. i membri del Consiglio Direttivo (n. 8 Consiglieri, con diritto di voto riconosciuto ai soli Presidenti delle Sezioni TSN e ai Rappresentanti dei Gruppi sportivi; n. 3 Consiglieri in rappresentanza degli atleti, tra i quali deve essere garantita la presenza di esponenti di entrambi i sessi, con diritto di voto riconosciuto ai soli Rappresentanti degli Atleti; n. 1 Consigliere, con diritto di voto riconosciuto ai soli Rappresentanti dei Tecnici);
 - c. un componente effettivo e uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti.
 2. Per accedere alle cariche elettive, chiunque sia interessato e abbia i requisiti richiesti dallo Statuto UITS (art. 16), deve presentare la propria candidatura utilizzando esclusivamente il modello predisposto dalla UITS debitamente compilato e firmato, allegando allo stesso fotocopia del documento di identità in corso di validità. La candidatura dovrà pervenire presso la sede della UITS, all'indirizzo Via le Tiziano, n. 70 - CAP 00196 Roma, presso la Segreteria Generale, all'attenzione della Commissione Verifica Poteri, a mezzo posta raccomandata A/R, ovvero raccomandata a mano ovvero via PEC all'indirizzo segreteria generale@pec.uits.it entro e non oltre le ore 16.00 del 6 febbraio 2025.
 3. Non è ammessa la candidatura contestuale a più cariche.
 4. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.
 5. Entro il termine del 13 febbraio 2025 la Commissione Verifica Poteri si deve riunire e procedere a verificare la corretta presentazione delle candidature ed il possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità redigendo l'elenco dei candidati suddivisi per carica ed elencati per ordine alfabetico. L'elenco datato e sottoscritto verrà immediatamente pubblicato sul sito: www.uits.it nella sezione PUBBLICITA LEGALE : <http://www.uits.it/publicita-legale.html>.

Art. 8 **Ricorsi**

1. Ai sensi del nuovo art. 12, 2 comma, dello Statuto UITS la procedura e le modalità di impugnativa della tabella dei voti e delle candidature viene disciplinata dal "Regolamento per l'impugnazione avverso la tabella voti e le candidature in occasione delle assemblee nazionali elettive" emanato dalla Giunta Nazionale del CONI in data 2 luglio 2020 con provvedimento n. 152.
2. **Per l'impugnazione della tabella voti:**
 - a. Gli Affiliati, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici sportivi aventi diritto a voto o il Procuratore Federale possono presentare ricorso avverso i dati risultanti dall'elenco definitivo per l'omessa e/o per l'errata attribuzione dei voti;
 - b. Il ricorso sottoscritto dal legale rappresentante della Sezione TSN o del Gruppo Sportivo contenente le motivazioni a sostegno dell'impugnazione e corredato di ogni elemento utile ai fini della decisione deve pervenire, a mezzo PEC (giuridico.istituzionale@pec.uits.it) all'attenzione del Tribunale Federale, con all'oggetto la dicitura "RICORSO CONTRO [...]", a pena di irricevibilità, entro e non oltre le ore 16:00 del giorno **20 febbraio 2025**. Il ricorso deve essere inviato, a pena di inammissibilità, con le stesse modalità e termini alla Sezione TSN o Gruppo Sportivo controinteressato o alle Sezioni TSN o Gruppi Sportivi controinteressati;
 - c. Per la presentazione del ricorso è dovuto un deposito obbligatorio di € 100,00. (cento/00 euro) che verrà restituito in caso di suo accoglimento, da versare tramite bonifico bancario sul c/ATTESA REVERSALE della UITS — Codice IBAN IT14 B010 0503 3090 0000 0200 612 banca BNL, intestato a Unione Italiana Tiro a Segno, causale "RICORSO CONTRO [...]";
 - d. I controinteressati hanno facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 23 febbraio 2025 e devono essere trasmesse via PEC a: (giuridico.istituzionale@pec.uits.it).



- e. Il Tribunale Federale dovrà decidere i ricorsi entro il termine del 2 marzo 2025 con contestuale deposito delle motivazioni, per cui verrà nuovamente stilato l'elenco degli ammessi alle candidature, degli aventi diritto a voto, con l'indicazione delle variazioni dei voti e dei ricorsi eventualmente respinti. La nota è immediatamente comunicata agli interessati, inoltrata tramite Intranet o PEC e pubblicata sul sito UITS.
- f. Le parti costituite nel giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale Federale possono proporre reclamo alla Corte Federale di Appello entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado. I controinteressati hanno facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla Corte Federale di Appello entro e non oltre tre giorni dal ricevimento della impugnazione e devono essere trasmesse via PEC a: (giuridico.istituzionale@pec.uits.it).
- g. La Corte Federale di Appello decide entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione viene comunicata all'appellante e ai controinteressati a mezzo PEC e viene pubblicata sul sito istituzionale della UITS.
- 3. Per l'Impugnazione delle candidature:**
- a. Ai soggetti la cui candidatura sia stata dichiarata inammissibile è data comunicazione entro il giorno 15 febbraio 2025 dalla Segreteria Generale. Il soggetto escluso ovvero il Procuratore Federale ovvero il candidato ammesso che intenda contestare l'esclusione o l'ammissione di altro candidato potrà presentare ricorso al Tribunale Federale entro il giorno **20 febbraio 2025** con le modalità ed i termini stabiliti ai punti b. e c. del precedente comma 2.
- b. Eventuali controinteressati hanno facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale entro e non oltre le ore 16:00 del giorno 23 febbraio 2025 e devono essere trasmesse via PEC a: (giuridico.istituzionale@pec.uits.it).
- c. Il Tribunale Federale dovrà decidere i ricorsi entro il termine del 2 marzo 2025 con contestuale deposito delle motivazioni, per cui verrà nuovamente stilato l'elenco degli ammessi alle candidature, e la nota è immediatamente comunicata agli interessati, inoltrata tramite Intranet o PEC e pubblicata sul sito UITS.
- d. Avverso la decisione del Tribunale Federale è ammesso reclamo entro tre giorni dalla comunicazione della decisione di primo grado via PEC alla Corte Federale di Appello.
- e. Per gli eventuali controinteressati essi hanno facoltà di presentare le proprie controdeduzioni al Tribunale Federale entro e non oltre tre giorni dal ricevimento del ricorso e devono essere trasmesse via PEC a: (giuridico.istituzionale@pec.uits.it).
- f. La Corte Federale di Appello decide in camera di consiglio entro sette giorni dal ricevimento dell'appello con deposito contestuale delle motivazioni. La decisione viene comunicata all'appellante e ai controinteressati a mezzo PEC e viene pubblicata sul sito istituzionale della UITS.
- g. In caso di accoglimento del ricorso e/o del reclamo la Segreteria Generale aggiornerà l'elenco delle candidature e provvederà alla pubblicazione sul sito UITS.
- 4. Per i ricorsi successivi allo svolgimento dell'Assemblea vale quanto previsto dall'art. 34 dello Statuto e dal Regolamento di Giustizia.**

Art. 9

Sistemi di votazione

1. Le modalità e i sistemi di votazione sono quelli indicati all'art. 13, comma 7, dello Statuto UITS;
2. Per la votazione in forma elettronica a scrutinio segreto il sistema utilizzato garantisce la stampa in forma anonima delle schede votate quale ricevuta cartacea di voto da inserire in apposita urna per le successive eventuali verifiche manuali.



Art. 10

Operazioni di voto

1. Ad ogni Rappresentante delle Sezioni di TSN, dei Gruppi sportivi, degli Atleti e dei Tecnici sportivi, legittimato all'esercizio del diritto di voto, viene consegnato
 - un Biglietto di ammissione simile ad uno scontrino fiscale riportante tutte le informazioni relative alla sua partecipazione in proprio all'assemblea (Nome e Cognome, Società, ruolo, codice a barre) più quelle di eventuali deleganti. Tale biglietto sarà stampato in duplice copia e controfirmato dal delegato e da un componente della Commissione verifica poteri. La copia firmata dal delegato sarà trattenuta e costituirà parte del libro firma.
2. All'inizio delle operazioni di voto, la Commissione Verifica Poteri si trasforma in Commissione di scrutinio. Il Presidente della Commissione dirige le operazioni di voto, ha autorità sulle questioni di ordine ed interprete delle norme che regolano la votazione. La Commissione si accerta che nel luogo destinato alle votazioni si trovino:
 - cabine o divisori che assicurino la segretezza del voto;
 - l'elenco delle Sezioni e dei Gruppi sportivi affiliati e copia delle presenti norme;
 - le urne necessarie, vuote, che dovranno essere chiuse e sigillate a cura del Presidente della Commissione prima dell'inizio delle operazioni di voto, aventi una sola fessura per l'introduzione della ricevuta di voto espresso a video terminale *touch screen*;
 - il materiale occorrente per le operazioni elettorali.
3. Per ciascuna delle votazioni le operazioni continuano fino a quando abbia votato l'ultimo dei Rappresentanti e dei delegati che abbia risposto alla prima o, eventualmente, alla seconda chiamata. Quindi, il Presidente della Commissione dichiara chiusa la votazione.
4. Il Rappresentante o il delegato dell'Affiliato chiamato, nonché i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici delle rispettive Sezioni o Gruppi sportivi, si presentano alla Commissione di scrutinio ed esibiscono il certificato elettorale/credenziali di accesso per accedere alla cabina elettorale.
5. Per gli elettori eventualmente assenti al momento della prima chiamata, sarà effettuata una seconda chiamata al termine della prima. Coloro che non si presenteranno alla seconda chiamata perderanno il diritto di esprimere il proprio voto.
6. L'elettore esprime il voto nella cabina o divisorio predisposto e, quindi, restituisce agli addetti presenti la scheda che, in sua presenza, viene introdotta nell'urna corrispondente alla categoria rappresentata e costituisce certificazione del voto.
7. Di ogni operazione di voto portata a termine viene presa nota per evitare la possibilità di ripetizione del voto stesso.
8. Al termine dell'assemblea saranno consegnati i risultati delle singole votazioni così come visualizzate sullo schermo in formato pdf ed il tabulato di dettaglio con l'indicazione di voto di ciascuna votante in ciascuna votazione.

Art.11

Scrutinio

1. Per ciascuna delle votazioni il Presidente della Commissione scrutinio:
 - dichiara chiuse le operazioni di voto;
 - accerta il numero dei votanti;



- verbalizza tali operazioni facendo risultare le eventuali differenze tra il numero dei votanti e quello degli aventi diritto;
2. Le operazioni relative al computo dei voti si svolgono in maniera informatizzata sotto il controllo del Presidente della Commissione di scrutinio.

Art. 12

Conclusione delle votazioni e chiusura Assemblea

1. terminate le votazioni o lo scrutinio il Presidente della Commissione scrutinio redige apposito verbale e ne dà notizia al Presidente dell'Assemblea che ne informa ufficialmente l'Assemblea stessa e proclama il risultato.
2. Delle operazioni predette viene fatta menzione nel verbale dell'Assemblea redatto dal Segretario e che fa fede assoluta dei fatti avvenuti e delle operazioni descritte.
3. Il Presidente dell'Assemblea, verificato che non sussistano altri argomenti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea.
4. I lavori dell'Assemblea sono audio registrati, la fono trascrizione forma parte integrante del verbale che viene firmato dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario in tre esemplari, uno dei quali è conservato presso la Segreteria Generale e gli altri trasmessi entro 15 giorni al Ministero della Difesa e alla Segreteria Generale del CONI.
5. Ciascun partecipante, avente diritto a voto all'Assemblea, ha facoltà di prendere visione di copia del verbale.
6. I documenti che fanno fede delle operazioni compiute, i verbali originali della Commissione Verifica Poteri e di scrutinio, unitamente alle schede votate, vengono raccolti in plichi chiusi e sigillati e sono consegnati al Segretario Generale dell'UITA per la custodia degli stessi presso la Segreteria dell'Unione, o presso il notaio che assisterà ai lavori assembleari.